



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 2

PROT. N. 69402/08/03

Roma, 2.9.2008

Alle Direzioni Generali Territoriali
Loro Sedi

All'Assessorato ai Trasporti
della Regione Siciliana
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Motorizzazione Civile
Lungoadige S. Nicolò, 14
38100 TRENTO

Alla Provincia Autonoma di
Bolzano-Alto Adige – Rip.ne 38
Via Crispi, 8
BOLZANO

e p.c.

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza

OGGETTO: strutture portabagagli.

Com'è noto, con le circolari n. 2522/4332-D.C. IV n. B103 del 27.11.1998, n. 1906/4120-B41 del 6.5.1999 e n. 01/M368 del 2.1.2003 sono state indicate, per gli autocaravan già in circolazione, le condizioni di ammissibilità e le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'installazione di strutture portamoto.

Nel confermare i contenuti delle richiamate disposizioni, con la presente nota si forniscono alcuni chiarimenti in merito a talune strutture portabagagli, omologate secondo la direttiva 74/483/CEE e successive modifiche ed integrazioni, montate

posteriormente a sbalzo sugli autocaravan e commercializzate quali "portamoto".

Nel merito, si osserva, preliminarmente, che le citate direttive comunitarie prevedono, tra l'altro, la possibilità di omologare i portabagagli quale entità tecniche indipendenti.

I portabagagli omologati sono contraddistinti dalla prescritta marcatura (numero di omologazione CE, preceduto dalla sigla dello Stato che ha rilasciato l'omologazione) e sono accompagnati dalle istruzioni di montaggio.

L'installazione sui veicoli di siffatte strutture deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dalle predette istruzioni di montaggio, nel rispetto dei limiti di carico della struttura stessa e dei limiti di pesi massimi del veicolo.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che l'installazione dei portabagagli sopra descritti non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione e, pertanto, le eventuali richieste da parte dell'utenza tese all'annotazione sulla carta di circolazione di strutture definite "portamoto" che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE e succ. mod. ed int., debbono essere definite negativamente.

Si pregano le Direzioni Generali Territoriali di assicurare la diffusione della presente nota agli Uffici coordinati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)

SN